

PARTE SPECIALE

**DELITTI CONTRO
L'INDUSTRIUA E IL
COMMERCIO**

**art. 25 bis 1
D.Lgs. 231/2001**

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis 1, come introdotto nel Decreto 231/2001 dall'art. 17, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009 n. 99, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

1. I REATI

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

Il reato si configura allorché un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 Bis c.p.).

La norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale l'aver cagionato un nocumento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Il Legislatore, con riferimento alla responsabilità dell'Ente, ha ritenuto particolarmente gravi le ipotesi di cui agli artt. 523 bis e 514 c.p. ed ha previsto sanzioni più gravi.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Prevede la punibilità per il soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' ritenuto comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Costituisce fonte di responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

La norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517 Quater c.p.)

Il Legislatore ha ritenuto punibile anche l'Ente in caso di contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché in caso di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte, per trarne profitto.

2. AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Area a rischio n. 1

GARE E PROCEDURE NEGOZiate

o Ruoli aziendali coinvolti

- Direttore Generale
 - Direttore Vendite
 - Direttore Marketing
 - Direttore Business Unit
 - Regional Sales Manager
 - Responsabile Ufficio Gare/Offerte
 - Payers & Trade Director
 - Territory Manager
- **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**
 - a) Contatto tra i rappresentanti della Società e della PA
 - b) rinegoziazioni per rinnovo contrattuale in caso di proroga

Area a rischio n. 2

VENDITE A CLIENTI PRIVATI

- **Ruoli aziendali coinvolti**
 - Direttore Generale
 - Direttore Vendite
 - Direttore Marketing
 - Direttore Business Unit
 - Regional Sales Manager
 - Direct Sales Service
 - Payers & Trade Director
 - Territory Manager
- **Attività sensibile e reati astrattamente ipotizzabili**
 - a) Contatto con i clienti per presentazione offerte/visite informative e promozionali (Agenti e Territory Manager) o visite dimostrative (Territory Manager)

Area a rischio n. 3

MEETING E ATTIVITA' CONGRESSUALI

- **Ruoli aziendali coinvolti**
 - Direttore Marketing
 - Direttore Vendite
 - Business Unit Director
 - Regional Sales Manager
 - Territory Manager

- Addetti Uffici Eventi
- Payers&Trade Director
- **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**
- a)** Sponsorizzazione di eventi di divulgazione tecnico/scientifica
- b)** Contatto con il Pubblico Ufficiale o incaricato di Pubblico Servizio (medici, opinion leaders, rappresentanti del Ministero della Salute) diretto all'eventuale coinvolgimento in iniziative congressuali / workshop.

Area a rischio n. 4

CONSULENZE SCIENTIFICHE

- **Ruoli aziendali coinvolti**
 - Direttore Marketing
 - Direttore Vendite
 - Business Unit Director
 - Regional Sales Manager
 - Territory Manager
 - Medical Marketing
 - Market Access
 - Payers & Trade Director
- **Attività sensibile e reati astrattamente ipotizzabili**
- a)** Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza per:
 - iniziative scientifiche (in via esemplificativa e non esaustiva, per es. collaborazioni professionali per ricerche, pubblicazioni, relazioni ad eventi ecc.);
- b)** Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

Area a rischio n. 5

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE CON OPINION LEADER

- **Ruoli aziendali coinvolti**
 - Direttore Marketing
 - Direttore Vendite
 - Business Unit Director

- Regional Sales Manager
 - Territory Manager
 - Medical Marketing
 - Market Access
 - Payers & Trade Director
- **Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili**
- a)** Individuazione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (opinion leader in ambito sanitario) e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un accordo di collaborazione, finalizzato allo scambio di risorse (essenzialmente lavoro e strumentazione) in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.
- b)** Gestione dei rapporti con soggetti pubblici ovvero incaricati di pubblico servizio nell'ambito delle attività di comunicazione/diffusione di fatti e dati riguardanti le attività di ricerca della società

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle aree a rischio, potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche a seguito dell'esame di attività di reporting periodico da parte dell'OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e verifica. Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare, ai fini dell'adeguamento del sistema di controlli interno.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta

conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

La presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole e i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- *il codice etico*
- *le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento*
- *le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte, nonché vendita a privati*
- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di controllo qualità*
- *le procedure operative/regolamenti interni in materia di informazione scientifica*

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società: il rispetto dei principi

contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- 1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- 3) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano costituire violazione dei principi etici perseguiti dalla Società
- 4) porre in essere comportamenti violenti o comunque fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali
- 5) porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà anche nei confronti dei concorrenti e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi
- 6) acquistare e/o mettere in circolazione beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito
- 7) omettere e/o indicare falsamente sui prodotti origine, provenienze e qualità degli stessi
- 8) fabbricare e/o commercializzare beni per i quali è falsa o comunque incerta la proprietà intellettuale.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

Nei contratti di fornitura deve essere specificata la garanzia della proprietà intellettuale da parte del titolare di marchi, brevetti, segni distintivi, modelli e disegni, nonché la conformità del bene alle caratteristiche indicate.

4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV:

- a) verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico, relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio e, in genere, nei rapporti con soggetti a rischio
 -
- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni

- c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto
 - alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute
- e) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Coloplast, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsti.